

DEDUZIONI E DETRAZIONI 2012

DEDUZIONI

TABELLA DELLE DEDUZIONI

Norma provinciale e delibere di Giunta attuative	DEDUZIONE DEL RENDIMENTO NOZIONALE DEL NUOVO CAPITALE PROPRIO
Art. 27 ter LP 27/2010 Delibera di Giunta provinciale 24/02/2012 n. 318 ⁽¹⁾	<p>Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, i soggetti passivi titolari di reddito d'impresa che applicano le aliquote stabilite dall'art. 16, commi 1 e 1-bis, D.Lgs. 446/97, possono dedurre dalla base imponibile dell'IRAP dovuta l'importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio.</p> <p>Il nuovo capitale proprio è determinato secondo le disposizioni dell'art. 1 del DL 201/2011 (ACE). Il rendimento nozionale è determinato applicando al nuovo capitale proprio di cui sopra l'aliquota stabilita con deliberazione della Giunta provinciale, che per il 2012 è stata fissata nel 19,83% (Deliberazione di Giunta provinciale del 24 febbraio 2012, n. 318, pubblicata nel b.u. 10 aprile 2012, n. 15).</p>
Norma provinciale e delibere di Giunta attuative	DEDUZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITA'
Art. 27 sexies LP 27/2010	<p>Per il 2012, ai sensi dell'art. 22, comma 7, della legge 183/2011, sono deducibili dalla base imponibile dell'IRAP le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto previsto dai contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività di cui all'articolo 26 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98. Per il 2012 valgono gli stessi limiti, individuali (2.500 euro lordi annui per dipendente) e di reddito percepito nell'anno precedente (30.000 euro), stabiliti dal decreto nazionale ai fini della detassazione ai fini IRPEF in capo al dipendente del salario di produttività.</p>

DETRAZIONI

TABELLA DELLE DETRAZIONI

Norma provinciale e delibere di Giunta attuative	DETRAZIONE DEL 50% DEI FINANZIAMENTI EROGATI ALLE APT E D ALLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO
Art. 27 bis LP 27/2010 Delibera di Giunta provinciale 24/02/2012 n. 316 ⁽¹⁾	<p>Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per il successivo, ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del D.Lgs. 446/97 è riconosciuta la detrazione dall'IRAP dovuta alla Provincia pari al 50% dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, (Aziende di promozione turistica e Consorzi turistici di associazioni Pro Loco) della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8. La predetta detrazione non può in ogni caso superare 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Si rimanda, per le tipologie di finanziamenti che danno diritto all'agevolazione e per gli altri criteri attuativi, alla deliberazione della Giunta provinciale 24 febbraio 2012, n. 316, pubblicata nel b.u. 06/03/2012, n. 10.</p>
Norma provinciale e delibere di Giunta attuative	DETRAZIONE DEL 90% DEL CONTRIBUTO VERSATO AGLI ENTI BILATERALI (Nessun Ente bilaterale si è accreditato per l'anno 2012)
Art. 27, c. 4, LP 27/2010 Delibera di Giunta provinciale 24/02/2012 n. 276 ⁽¹⁾	<p>Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per i due successivi, ai soggetti passivi che versano contributi agli enti bilaterali che erogano prestazioni di sostegno al reddito sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale è riconosciuta una detrazione dall'IRAP dovuta alla Provincia pari al 90% dell'importo del contributo versato nel corrispondente periodo di imposta ai predetti enti bilaterali. La detrazione non può in ogni caso superare 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. I criteri per consentire agli enti bilaterali di accreditarsi sono stati definiti con la deliberazione di Giunta provinciale di data 24 febbraio</p>

	<p>2012, n. 276, che rinvia a successivi provvedimenti l'individuazione degli Enti che hanno presentato istanza di accreditamento e che prevede che la detrazione spetta, con riferimento ai periodi di imposta previsti dalla disposizione provinciale, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del provvedimento di riconoscimento dell'ente bilaterale. NB: alla data del 31 dicembre 2012 nessun Ente bilaterale ha presentato istanza presso il Servizio Lavoro della Provincia di Trento per ottenere il provvedimento di riconoscimento necessario per consentire la fruizione da parte delle imprese associate della detrazione IRAP, per cui per l'esercizio 2012 non risultano Enti bilaterali che danno diritto all'applicazione della detrazione in oggetto . Eventuali successivi provvedimenti di Giunta provinciale relativi al riconoscimento di Enti bilaterali, adottati a seguito di presentazione al Servizio Lavoro della specifica istanza di cui alla delibera n. 276/2012, saranno prontamente comunicati alle associazioni di categoria del settore interessato e pubblicati sul presente sito, ma daranno diritto alla fruizione della detrazione IRAP del 90% del contributo versato solo a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di adozione del relativo provvedimento di Giunta.</p>
--	--

⁽¹⁾ Le deliberazioni di Giunta provinciale citate sono reperibili nell'apposita sezione contenuta nella schermata "Circolari e normative"